

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 35

Vitrano Arturo

Vitrano Arturo e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Tommaso Buscetta, parlando della famiglia di Porta Nuova, riferiva:

".....Lallicata Giovanni, un verniciatore di mobili, e' stato, con Galeazzo Giuseppe e con Vitrano Arturo uno degli ultimi uomini d'onore nominati nella mia famiglia nel 1962, prima che succedesse lo sconvolgimento.

So che durante la mia detenzione (dal 1973 in poi) anche il Lallicata e' stato detenuto all'Ucciardone ma io non l'ho mai incontrato. Credo che fosse detenuto per il processo dei 114. Quanto al Vitrano, che di mestiere faceva l'autista di autocarri per

conto terzi, posso dire che non ho piu' visto, dopo l'iniziazione, nemmeno lui. Mi e' stato riferito che il Vitrano, l'imputato nel processo di Catanzaro, era stato assolto e mandato al soggiorno obbligato; quindi era stato nuovamente arrestato nel c.d. Processo dei 114 ma gia' in istruttoria era stato scarcerato per mancanza di indizi ancor prima che io tornassi dal Brasile" (Vol.124/A f.46).

Il Buscetta, successivamente, riconosceva nella foto n.90 Vitrano Arturo. Di certo, quindi, si puo' dire che Vitrano Arturo era stato uno degli ultimi uomini d'onore ad essere nominati nella famiglia di Porta Nuova prima del 1962 e che lo stesso aveva subito anche altri procedimenti penali, tra i quali quello del "114".

Attendibile e', sul punto il Buscetta, trattandosi, tra l'altro, di fatti riguardanti la sua famiglia di appartenenza ed avendo lo stesso indicato con precisione l'attivita' del Vitrano e le sue vicende giudiziarie.

Il Vitrano, quindi, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10), mentre va, prosciolto per non aver commesso il fatto, dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 (Capi 13, 22).

In relazione al traffico di stupefacenti, infatti, nessun elemento a carico dell'imputato e' emerso.

Zanca Carmelo

E' certamente l'elemento di maggiore spicco della famiglia Zanca, inserito ai vertici della cosca mafiosa operante nella zona di Brancaccio - Sperone, capeggiata dal noto Marchese Filippo, e strettamente coalizzata con quella dei Greco - Prestifilippo di Ciaculli, dei Savoca - Vernengo di Piazza Ponte dell' Ammiraglio, infine, con quella degli Spadaro della Kalsa, facenti capo a Spadaro Tommaso. Per una migliore comprensione, pero', della posizione processuale dell'imputato appare opportuno soffermarsi sul ruolo rivestito dalla sua famiglia in seno alla consorceria mafiosa denominata " Cosa Nostra".

Tale ruolo, le attivita' criminose poste in essere (omicidi, estorsioni, traffico di droga), nonche' i collegamenti con esponenti di altre e della medesima cosca mafiosa, sono stati ampiamente lumeggiati dal "pentito" Stefano Calzetta il quale, in rapporti di particolare

intimita' con gli Zanca fin da bambino, ha riferito tutto quello che aveva avuto modo d'osservare direttamente o di apprendere dagli stessi Zanca.

Il Calzetta, infatti, ha indicato il clan degli Zanca come dedito al traffico di sostanze stupefacenti di cui, nella zona soggetta al loro controllo, avevano il monopolio, tant'e' che non avevano esitato a decretare l'uccisione di tali Mineo Filippo e Sciardelli Giulio, rei di avere commerciato in droga senza il loro preventivo assenso (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.32), (Vol.11 f.63).

Gli stessi sono, anche, dediti alle estorsioni nei confronti dei commercianti e degli imprenditori della zona di Corso dei Mille - Brancaccio, ai quali impongono delle tangenti e nei cui confronti, nel caso di rifiuto di pagamento della detta tangente, attuano dei danneggiamenti mediante ordigni esplosivi, come nel caso dell'attentato dinamitardo consumato ai danni della officina di rettifica motori di

Dominici Andrea, che si era appunto rifiutato di pagare "il pizzo" (fasc.pers. 1- f.8).

L'attivita' estorsiva, peraltro, viene attuata dagli Zanca in concorso con i coimputati Lo Cascio Giovanni e Gaspare, avvalendosi, per la materiale riscossione delle tangenti, di Pino Scalia e di Giuseppe D'angelo (anche essi aderenti alla cosca di Corso dei Mille), circostanza questa confidata al Calzetta dagli stessi Zanca (fasc.pers. 1- ff.17 e 29).

Gli Zanca, inoltre, la cui famiglia e' gerarchicamente sottoposta a quella degli Spadaro, sono alleati dei Greco di Ciaculli e delle altre cosche c.d. "vincenti" nella guerra di mafia scatenatasi contro gli appartenenti ai clan avversi Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara; la qualcosa e' testimoniata dal fatto che, dopo la sparatoria avvenuta ai Ciaculli il giorno di Natale del 1982, ad opera di Giovannello Greco e dell'"americano" (i quali avevano tentato una reazione nei confronti dei

vincenti ed in particolare dei Greco di Ciaculli), gli Zanca si mostravano guardinghi affermando che "correvano tempi brutti" (Vol.11 ff.59, 62, 48, 50, 71);(f.7 fasc.pers. 1-Calzetta).

Il Clan degli Zanca e', inoltre, particolarmente legato alle famiglie di maggiore spicco della cosca quali quelle dei Tinnirello, Vernengo, Marchese, Pace, Pullara', Federico, Spadaro, Savoca, Argano, e Greco con le quali, secondo quanto asserito dal Calzetta, formano una "comunita' di criminali" ed unitamente alle quali, partecipano, presso la "Edilceramica" di Gaetano Tinnirello a delle riunioni di mafia (v.fl.12 bis e 23 bis Vol. I- fasc.pers. Calzetta).

Significativi, poi, dell'inserimento dei medesimi nella organizzazione criminale di cui ci si occupa, sono i rapporti dagli stessi intrattenuti con Mario Prestifilippo, pericoloso killer al servizio dei Greco di Ciaculli e nei confronti del quale mostrano

molta ammirazione, nonché i rapporti di frequentazione con i Fascella, i Gambino, i Pullara', i Labruzzo, i Profeta, i Puccio, tutte "rispettabili" famiglie di mafia i cui componenti, come asserito dal Calzetta, sono soliti frequentare la di loro abitazione (Vol.11 f.45) e (Vol.11 f.47).

Il Calzetta, infine, ha indicato gli Zanca quali mandanti di vari omicidi inerenti a fatti interni della cosca e consumati nella zona di influenza dei medesimi (Vol.11 f.12), (Vol.11 f.13), (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.33), (Vol.11 f.48).

Entrando, adesso, nel merito della posizione processuale dell'imputato Zanca Carmelo, esponente di spicco della "famiglia" degli Zanca, va rilevato che i rapporti di parentela con il Tinnirello Benedetto (il fratello di Benedetto,

Tinnirello Lorenzo - classe 1938 - e' coniugato con Zanca Maria, sorella di Carmelo) e quelli che lo legano a Marchese Filippo, fanno da substrato al rapporto associativo che e' sempre stato conclamato tra la famiglia Marchese di Corso dei Mille e gli Zanca ed i Vernengo di Piazza Scaffa.

Lo Zanca, inoltre, ha sposato Buffa Rosa, sorella di Buffa Vincenzo, elemento anche egli inserito nella organizzazione mafiosa, collegato con Federico Domenico e Bisconti Ludovico, imputati nel presente procedimento penale.

Ma a prescindere dai vincoli di parentela ed affinita' che, di per se' soli, non avrebbero valore determinante, la personalita' mafiosa dello Zanca, i di lui collegamenti con aderenti alla propria e ad altre cosche mafiose, le attivita' illecite dallo stesso poste in essere (traffico di droga, estorsioni, omicidi) sono stati ampiamente lumeggiati da Calzetta Stefano, legato fin da bambino da vincoli di amicizia con la famiglia Zanca, ed in specialmodo con lo Zanca Carmelo .

dello Zanca, i di lui collegamenti con aderenti alla propria e ad altre cosche mafiose, le attivita' illecite dallo stesso poste in essere (traffico di droga, estorsioni, omicidi) sono stati ampiamente lumeggiati da Calzetta Stefano, legato fin da bambino da vincoli di amicizia con la famiglia Zanca, ed in specialmodo con lo Zanca Carmelo .

In particolare, ha riferito il Calzetta che lo Zanca occupa in seno alla organizzazione mafiosa una posizione di grande rilievo, dato che lo stesso, alleato degli Spadaro, e' gerarchicamente subordinato al solo Vincenzo Spadaro, del quale fa le veci in assenza del medesimo (Vol.11 f.29).

Lo Zanca, inoltre, che e' in rapporto con Michele Greco - con il quale il Calzetta lo vede intrattenersi confidenzialmente - gode in particolare dell'appoggio della famiglia mafiosa dei Tinnirillo, dei Buffa, dei Marchese, ed e' inoltre solito partecipare a

vere e proprie riunioni di mafia, che si tengono presso i bagni Virzi', l'"Edilceramica" di Gaetano Tinnirello, il negozio di Spadaro Anna, il cantiere di Scavone Gaetano (Vol.11 f.29), (Vol.11 f.60); (fasc.pers Calzetta vol.1- f.51 bis).

Significativa, d'altra parte, del suo inserimento nella organizzazione mafiosa e' la sua partecipazione ad un banchetto che ha luogo presso i bagni Virzi' a cui intervengono tutti gli aderenti di maggior rilievo delle varie cosche mafiose, quali Cece' Spadaro ed il fratello, Mario Prestifilippo, i figli di Cece' Spadaro, Gaetano Tinnirello, Lorenzo Tinnirello, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abbate Mario (Vol.11 f.52).

E' inserito nel traffico di droga e contrabbando di tabacchi.

Per quanto riguarda la prima attivita' lo stesso Calzetta ha riferito di avere personalmente assistito ad una operazione di

compravendita di una partita di droga tra lo Zanca, l'Alfano Paolo ed il Bronzini Alessandro, con il quale lo Zanca intratteneva rapporti di particolare frequenza (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.24).

Per quanto riguarda il contrabbando di tabacchi, lo Zanca e', invece, associato con Pietro Vernengo, ed aveva proposto allo stesso Calzetta di fungere da prestanome per l'acquisto di un motoscafo da utilizzare per tale illecita attivita', e di associarsi quindi con lui (fasc.pers. 1- ff.15 e 16).

Lo Zanca, in quanto al vertice della cosca di Piazza Scaffa, ha poteri decisionali in ordine agli omicidi che vengono commessi nella zona posta sotto il suo controllo, tant'e che nessun omicidio puo' essere consumato in Piazza Scaffa senza il suo preventivo assenso (Vol.11 f.31).

Lo Zanca, il cui killer fidato e' Paolo Alfano, e' stato indicato dal Calzetta quale mandante degli omicidi di Ambrogio Giovanni (sulla cui sorte ironizza con il Calzetta), di Scalici Gaetano (la cui uccisione viene decretata dallo Zanca e da Lorenzo Tinnirello, per il carattere deciso e legalitario dello Scalici), di Calabria Agostino, di Mineo Filippo, di Sciardelli Giulio, e di Lo Jacono Carmelo ((Vol.11 f.32), (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.67), (Vol.11 f.200); (Vol.1 f.193); (Vol.11 f.151) vol.I- fasc.pers.).

Lo Zanca, d'altra parte, il quale e' solito camminare armato, non disdegna di partecipare anche alla fase esecutiva degli omicidi, come nel caso dell'omicidio del Calabria, in cui era intervenuto per coprire

la fuga degli esecutori materiali, Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo detto "Tempesta" (Vol.11 f.68) e' (Vol.11 f.31).

Tra le attivita' illecite poste in essere dallo Zanca, vi sono anche le estorsioni, perpetrate in danno dei commercianti della zona ai quali impone "il pizzo" che costoro non possono rifiutarsi di pagare, pena gravi rappresaglie consistenti, per lo piu', in danneggiamenti mediante ordigni esplosivi.

Gli stessi fratelli del Calzetta, titolari di una fabbrica di manufatti in cemento, non sono esenti dalla imposizione di una tangente ad opera dello Zanca Carmelo, tangente che, per l'intervento di Pietro Vernengo (cui il Calzetta Stefano si era rivolto), era stata ridotta alla somma di lire 300.000 in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versavano i fratelli del Calzetta.

La somma suddetta veniva personalmente consegnata da Stefano Calzetta a "Melo"

Zanca, il quale, peraltro, per l'espletamento della propria attivita' estorsiva, si avvaleva di Scalici Giuseppe e D'Angelo Giuseppe, entrambi aderenti alla di lui cosca ((Vol.11 f.39), (Vol.11 f.40); 3 bis, 17 bis vol.I-fasc.pers. Calzetta).

Indicativi, poi, della posizione di rispetto occupata dallo Zanca in seno alla cosca sono i rapporti di particolare intimita' dallo stesso intrattenuti con Mario Prestifilippo, killer fidato dei Greco di Ciaculli, e personaggio, per la spiccata capacita' criminale, tenuto in notevole considerazione dagli appartenenti alle varie "famiglie" di mafia. Ha, in proposito, riferito il Calzetta che il Prestifilippo, prima che scoppiasse la guerra tra le famiglie di mafia, frequentava assiduamente il distributore di carburanti degli Zanca ed in particolare: "Il Prestifilippo Mario non dava confidenza a nessuno ma i rappresentanti della famiglia come Carmelo Zanca, Cece' Spadaro e Tanino

Tinnirello, quando lui arrivava, si alzavano e gli andavano incontro, baciandolo ed abbracciandolo". Lo Zanca, inoltre secondo quanto riferito dal Calzetta, mentre si trovava in compagnia del detto Prestifilippo e di Alfano Paolo (altro killer della cosca) era fortunatamente sfuggito ad un posto di blocco della Polizia, abbandonando la autovettura su cui i tre viaggiavano (Vol.11 f.45), (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.72); (Vol.1 f.151).

Il ruolo di capo del proprio clan rivestito dallo Zanca Carmelo, ed il potere dallo stesso esercitato nella zona di propria influenza emergono, poi, da tutta una serie di fatti e circostanze narrati dal Calzetta.

Ha così riferito quest'ultimo:

- di essere stato incaricato da Carmelo Zanca e Lorenzo Tinnirello di interessarsi per individuare gli autori di un

furto perpetrato presso l'agenzia di spedizioni Lorini e Militello, nonche' per accertare il luogo ove era stata occultata la refurtiva: e cio' perche' trattavasi di una ditta che pagava la tangente agli Zanca. Avendo esso Calzetta acclarato che l'autore del furto era tale Armetta Maurizio, il quale peraltro aveva negato la circostanza, Carmelo Zanca e Lorenzo Tinnirello avevano avvicinato il detto Maurizio, che aveva finito coll'ammettere di essere l'autore del furto, indicando i luoghi ove si trovava la refurtiva, che era stata poi in parte recuperata dallo stesso Calzetta e da un parente dell'Armetta (Vol.11 f.38); - che avendo l'Alfano Paolo, nell'estate del 1982, detto al Calzetta che i di lui fratelli "dovevano stare attenti per evitare di subire qualche danneggiamento mediante esplosivo", Zanca Onofrio e Zanca Giovanni, ai quali il Calzetta aveva riferito tale minaccia, gli avevano consigliato

di parlare con il fratello Carmelo Zanca. Il che testimonia, ulteriormente, il ruolo di preminenza rivestito da quest'ultimo in seno alla propria famiglia (Vol.11 f.39); - che Pietro Lo Jacono, grosso esponente mafioso, piu' volte si era incontrato in Piazza Scaffa con Melo Zanca interessandolo per il recupero di grosse partite di refurtiva che, di fatto, lo Zanca gli aveva poi fatto reperire. Il Lo Jacono si rivolgeva allo Zanca perche', quest'ultimo svolgeva la sua opera di capo mafia nella zona della Stazione, dove taglieggiava i commercianti, ai quali, in cambio del "pizzo" pagato, doveva garantire la immunita' dai furti (Vol.11 f.70); - che la latitanza dello Zanca era protetta da Gaetano Tinnirello; (Vol.1- f.3 fasc.pers. Calzetta); - che lo Zanca aveva imposto familiari ed amici quali guardiani nei cantieri di Viale dei Picciotti, cantieri nei quali costoro, pur non svolgendo alcuna attivita' lavorativa, riscuotevano una paga ed erano in

regola con le assicurazioni obbligatorie ((Vol.11 f.34) + fasc.pers. 1- f.20));

- che tale Luciano Zappulla, un mafioso titolare di una bar ubicato nei pressi del Teatro Biondo, si era rivolto a Melo Zanca per recuperare una grossa partita di jeans che era stata rubata a Piazza Sant' Anna a persona che interessava il detto Zappulla. In tale circostanza lo Zanca si era dato da fare, riuscendo ad ottenere la restituzione della refurtiva (Vol.1 f.33) fasc.pers. Calzetta); - che lo Zanca era stato il mandante di una rapina consumata ai danni di una gioielleria ubicata nei pressi della Statua della Liberta', rapina effettuata da Marino Nannoia Francesco, che era riuscito a sottrarsi all'arresto, e da Giuseppe Battaglia, che invece, era stato arrestato. ((Vol.1 f.10) fasc.pers. Calzetta).

Lo schieramento dello Zanca Carmelo, poi, con i c.d. "gruppi vincenti" nella guerra

di mafia scatenatasi contro i clan avversari Bontate - Inzerillo - e' testimoniato dall'episodio riferito dal Calzetta e verificatosi il giorno di Natale 1982.

In tale giorno, infatti, Giovanni Zanca aveva informato il fratello Carmelo che a Ciaculli era stato visto Giovannello Greco insieme all'"americano", e che costoro avevano sparato "per fare il cattivo Natale ai Greco". Si era, invero, verificato che Giovannello Greco, traditore del clan dei Greco di Ciaculli e passato al gruppo Bontate - Inzerillo, aveva tentato una reazione nei confronti dei "vincenti", sparando a qualcuno della famiglia dei Greco, verosimilmente a Pino Greco, pericoloso killer della cosca.

In tale circostanza i due Zanca si erano intrattenuti a parlare, in preda a notevole nervosismo e concitazione (Vol.11 f.50).

Tale stato di agitazione, insorto nello Zanca Carmelo alla notizia della sparatoria

verificatasi a Ciaculli, costituisce la prova piu' evidente del suo inserimento nella organizzazione di che trattasi, e del suo pieno coinvolgimento nella piu' volte menzionata guerra di mafia.

Va, infine, rilevato come, sempre secondo quanto riferito dal Calzetta, lo Zanca sia in buoni rapporti con i cugini Antonino ed Ignazio Salvo nonche' con Cambria, tant'e' che, per suo interessamento, erano stati assunti presso l'esattoria i fratelli Giovanni ed Onofrio, il fratello di Gaetano Tinnirello, un componente della famiglia Alfano, lo stesso Calzetta, ed altre persone segnalate dallo stesso Zanca. Il Cambria aveva regalato a quest'ultimo una autovettura Range Rover, che, considerato l'elevato costo della stessa, testimonia dei vincoli, particolarmente stretti, esistenti appunto tra gli Zanca ed il Cambria ((Vol.11 f.30), (Vol.11 f.63); (Vol.1 f.33) (fasc.pers. Vol.II- f.33))

Il Calzetta ha, poi, indicato l'imputato quale mandante dell'attentato dinamitardo perpetrato ai danni dei fratelli di esso Calzetta, come rappresaglia per le rivelazioni del congiunto concernenti la cosca di Corso dei Mille (fasc.pers. 2- f.212).

Anche il Sinagra Vincenzo di Antonino, infine, ha parlato dello Zanca Carmelo, indicandolo come elemento vicino al gruppo dei Greco e particolarmente legato a Michele Zaza, Paolo Alfano e Pietro Tagliavia.(v.fl.105, 186, 202 fasc.pers. Sinagra Vincenzo di Antonino).

Contro lo Zanca Carmelo sono stati emessi l'ordine di cattura del 26/7/1982 e i mandati di cattura 17/8/1982 e 31/5/1983 con i quali gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416 cp. e 75 della legge 685 del 1975.

Tali provvedimenti restrittivi sono rimasti senza effetto, come del resto il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984, spiccato nei

confronti dello Zanca Carmelo a seguito delle dichiarazioni resa da Buscetta Tommaso, con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416 bis c.p., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta che "Melo" Zanca, - riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli - e' sicuramente "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Corso dei Mille ed ha ricordato sul suo conto l'episodio di una visita fatta al fratello Pietro, epilettico, quando questi era detenuto, insieme ad esso Buscetta, presso la Casa circondariale di Palermo, (Vol.124 f.155) e (Vol.124 f.238).

Da rilevare che sugli attacchi epilettici di cui e' vittima lo Zanca Pietro fu Pietro, ha riferito Calzetta Stefano assumendo che gli stessi erano simulati ((Vol.11 f.77); (f.5 fasc.pers. 1- Calzetta).

Ma sul conto dell'imputato Zanca Carmelo si e' soffermato anche il prevenuto Contorno Salvatore che lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" (Vol.125 f.6); ha, in particolare, riferito il Contorno che "Melo" Zanca, suo amico, gli aveva indicato l'ubicazione di un suo appartamento "segreto" (Vol.125 f.87), (Vol.125 f.88) e che lo stesso trafficava in droga con Vernengo Pietro e La Rosa Salvatore, imputati nel presente procedimento (Vol.125 f.137).

Sul conto dell'imputato, infine, ha riferito anche Angelo Epaminonda, esponente di spicco degli ambienti malavitosi di Milano, il quale ha ricordato che "Melo" Zanca, presentatogli dal nipote Giuseppe Zanca (che, tra il 1979 e il 1980, aveva "lavorato" per conto di esso Epaminonda in quel di Milano), era un mafioso e una "specie"

di capo-zona nell'ambito della consorteria criminosa cui apparteneva (Vol.172 f.273) e (Vol.181 f.321).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dello Zanca Carmelo va disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis cp., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975, contestati con il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 che ha assorbito le analoghe imputazioni di cui all'ordine di cattura del 26/7/1982 e ai mandati di cattura del 17/8/1982 e 31.5.1983 (capi 1, 10, 13, 22).

Della posizione processuale dell'imputato in relazione agli altri reati contestati con i mandati di cattura dell'8/9/1983/a; 8/8/1983/b, 2/4/1984, viene trattato in altra parte del presente provvedimento alla quale si rimanda.

Zanca Emanuele

Indicato da Calzetta Stefano come "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, aderente alla organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro l'imputato Zanca Emanuele veniva emesso il mandato di cattura del 31/5/1983 con il quale gli venivano contestati i reati p. e p. dagli artt.416 cp.e 75 della legge n.685 del 1975.

Aveva riferito il Calzetta Stefano che lo Zanca Emanuele, affiliato alla cosca capeggiata dal piu' noto "Melo" Zanca (cugino del padre dell'imputato), era "...Un mafioso di rispetto.....tutta una cosa con Carmelo Zanca"((fasc.pers. 1- Calzetta f.30) e (fasc.pers. 2- Calzetta f.129)).

A seguito delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, contro l'imputato veniva emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 C.P.E 75 della

legge n.685 del 1975 (gia' contestati con il precedente mandato di cattura del 31/5/1983) nonche' i reati p. e p. dagli artt.416 bis C.P. e 71 della legge n.685 del 1975.

Con ordinanza dell'8/1/1985 venivano revocati i mandati di cattura emessi nei confronti dell'imputato, rimasto latitante, essendosi ritenuto che le opinioni del Calzetta circa l'appartenenza dello Zanca Emanuele ad organizzazioni criminose non avevano trovato riscontro in altri elementi istruttori.

Avverso tale provvedimento proponeva appello il P.M. e il Tribunale della liberta', con ordinanza del 19/2/1985, in accoglimento del proposto gravame confermava i mandati di cattura emessi nei confronti dell'imputato Zanca Emanuele e ordinava la cattura dello stesso.

Cio' premesso, va rilevato che le "indicazioni" fornite da Calzetta Stefano sulla persona dello Zanca Emanuele - provenienti da fonte attendibile perche' il Calzetta risulta personalmente inserito nella "famiglia" mafiosa di Piazza Scaffa - hanno

trovato elemento di riscontro, circa l'appartenenza dell'imputato al clan degli Zanca, negli accertamenti compiuti dalla Polizia Tributaria; ed invero e' stata registrata una sensibile e improvvisa "impennata" nel volume di affari della Societa' "El Bazar", di cui e' socia la moglie dell'imputato, nell'arco di un brevissimo lasso di tempo, dovuto, evidentemente, all'apporto finanziario arrecato dallo Zanca e derivato dagli enormi profitti dei traffici illeciti in cui, al pari degli altri componenti del clan, risulta inserito.

Peraltro, e' significativo, al fine di illuminare lo "spessore" mafioso dello Zanca, il fatto che lo stesso sia finora riuscito a rimanere latitante; la qualcosa, considerato l'impegno profuso delle forze dell'ordine nella ricerca degli imputati latitanti, dimostra, ove ne fosse ancora bisogno, come vasta debba essere la rete di protezione ed alleanze di cui lo Zanca puo' avvalersi, evidentemente sfruttando la posizione di prestigio nell'ambito della cosca di Piazza Scaffa.

Sulla scorta di tali considerazioni, va disposto il rinvio a giudizio dell'imputato Zanca Emanuele per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. (capi 1 e 10).

In ordine alle imputazioni di cui ai capi 13) e 22) lo Zanca Emanuele va, invece, prosciolto con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti", in quanto l'espletata formale istruzione non ha evidenziato in proposito alcun fatto ed episodio specifico da cui risulti comprovato l'inserimento dello Zanca Emanuele nel traffico di sostanze stupefacenti.

Zanca Giovanni n.24.9.1939.

E' anche egli affiliato al sodalizio criminoso capeggiato dal fratello Zanca Carmelo, ed operante nei quartieri di Brancaccio, Sperone, e, come gli altri aderenti al clan, deve ritenersi attivamente dedito alle attivita' illecite.

Significativi della estrazione mafiosa dello Zanca sono in primo luogo i vincoli di parentela e di affinita' che lo legano ad elementi di primo piano della cosca.

Lo Zanca Giovanni, infatti, oltre che fratello di Carmelo Zanca, e' anche germano di Zanca Pietro e Zanca Onofrio, coimputati nel presente procedimento penale nonche' cognato di Tinnirello Lorenzo, per averne quest'ultimo sposato la sorella Maria. E', appena, il caso di rilevare come, nella attuale fase degli equilibri mafiosi, la famiglia Tinnirello sia assunta - come si e' visto - ad un ruolo di

primo piano, pari quasi a quello dei Marchese.

Ma a prescindere dai vincoli di sangue e di affinita', che di per se' soli non potrebbero certamente avere valore probante, va' osservato come l'inserimento dello Zanca nella organizzazione criminale di che trattasi emerge chiaramente dalle rivelazione dei "pentiti" Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo di Antonino.

Ha, infatti, riferito il Calzetta:

- che lo Zanca Giovanni, fratello di Melo Zanca (quest'ultimo in buoni rapporti con gli esattori Salvo e Cambria), lavorava alle dipendenze del Cambria quale autista e anche quale "guardia-spalle" dello stesso e che il Cambria aveva regalato allo Zanca una Ranger Rover di colore rosso che Melo Zanca teneva parcheggiata nei pressi della propria pompa di benzina ((Vol.11 f.11), (Vol.11 f.63); (fasc.pers. Calzetta ff.5, 7));

- che, essendosi esso Calzetta insieme a Giovanni Zanca recato a casa del cugino di quest'ultimo, Giuseppe Zanca, da poco dimesso dal Carcere, ed avendogli questi chiesto il suo interessamento per avere della cocaina di cui aveva bisogno, insieme allo Zanca Giovanni si era recato ai Bagni Virzi', ove quest'ultimo si era fatto consegnare dal Matranga Giovanni una quantita' imprecisata di cocaina, che poi aveva a sua volta consegnato al cugino Giuseppe (Vol.11 f.15);

- che, parlando dell'omicidio di Scalici Gaetano decretato, secondo il Calzetta, da Lorenzo Tinnirello e Carmelo Zanca, Lo Zanca Giovanni aveva riferito al Calzetta che lo Scalici, tempo prima, avendo visto due autisti, colleghi di Tinnirello Lorenzo, che bussavano ai campanelli dell'edificio di Via Salvatore Cappello, e nutrendo dei sospetti sui due, aveva telefonicamente chiesto l'intervento della Polizia che si era portata sul posto (Vol.11 f.32).

Tale confidenza dello Zanca lascia chiaramente intendere come lo stesso fosse a conoscenza della causale dell'omicidio dello Scalici, che dallo stesso Calzetta viene descritto come un individuo dal carattere irruento, deciso e legalitario e, per questi motivi, ucciso.

Lo schieramento dello Zanca Giovanni con i c.d. "gruppi vincenti" nella guerra di mafia scatenatasi contro i clans avversari Bontate - Inzerillo - Badalamenti e', inoltre, testimoniato dall'episodio riferito dal Calzetta, e verificatosi il giorno di Natale 1982.

In tale giorno, infatti, Lo Zanca Giovanni, che si trovava in compagnia del Calzetta, era stato avvicinato da Lorenzo Tinnirello "u turchiceddu" e successivamente da Rotolo Salvatore, i quali concitatamente lo avevano informato che ai Ciaculli era stato visto Giovannello Greco insieme all'"americano" e che costoro avevano sparato "per dare il cattivo Natale ai Greco".

Si era, infatti, verificato che Giovannello Greco, tra ditore del clan dei Greco di Ciaculli e passato al gruppo Bontate - Inzerillo, aveva tentato una reazione nei confronti dei vincenti sparando a qualcuno della "famiglia" dei Greco, verosimilmente a Pino Greco, pericoloso killer della cosca.

In tale circostanza Lo Zanca Giovanni aveva immediatamente rintracciato il fratello Carmelo con il quale si era intrattenuto a parlare in preda a notevole nervosismo e concitazione ((Vol.11 f.49) (fasc.pers.1- Calzetta f.24), (fasc.pers.2- Calzetta ff.62, 213)).

Tale comportamento, e soprattutto lo stato di agitazione insorto nello Zanca Giovanni a seguito della notizia della sparatoria verificatasi ai Ciaculli, costituiscono la prova piu' evidente del suo inserimento nella organizzazione di che trattasi e del suo pieno coinvolgimento nella piu' volte menzionata guerra di mafia.

Tipico del comportamento mafioso e' poi l'episodio narrato dal Calzetta, relativo ad un danneggiamento perpetrato dallo Zanca Giovanni.

Ha, infatti, riferito il Calzetta che, nei primi mesi del 1982, con la FIAT 500 dello Zanca Giovanni ed in compagnia di quest'ultimo, si era recato in via Siracusa. Quivi lo Zanca, sceso dalla propria autovettura, con un grosso coltello da macellaio aveva danneggiato i copertoni di una FIAT 128 che si trovava parchata nella detta via. Durante il ritorno lo Zanca gli aveva confidato che l'autovettura danneggiata apparteneva a certa Sparacino, dipendente dell'esattoria, che aveva avuto dei contrasti con la sig.na Nives Milillo, collega della Sparacino, ed amica dello stesso Zanca Giovanni; il danneggiamento era stato determinato dal fine di punire la Sparacino e di "farsi bello" con la Milillo (Vol.1- f.11 fasc.pers. Calzetta).

Il suddetto episodio ha trovato riscontro sia negli accertamenti di P.G. sia nelle dichiarazioni della Milillo e della Sparacino.

Contro lo Zanca Giovanni fu Pietro, venivano emessi mandato di cattura del 31/5/1983 in ordine ai reati di cui agli artt.416 cp. e 75 della legge n.685 del 1975 e n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano (oltre ai reati di cui al precedente provvedimento restrittivo) i delitti p. e p. dagli artt.416 bis c.p. e 71 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto, l'imputato ha protestato la sua innocenza ed estraneita' completa ai fatti contestatigli ammettendo di conoscere il Calzetta Stefano ma assumendo di ignorare chi fosse Lucki Luciano che, pero', era stato fotografato con lo stesso ((Vol.28/A0 f.99), (Vol.123 f.64), (Vol.14 f.165)).

Le labiali discolpe addotte dal prevenuto non reggono a fronte delle precise indicazioni fornite sul suo conto da Calzetta Stefano che, peraltro, hanno trovato confronto e riscontro obiettivi negli accertamenti degli inquirenti (Vol.14 f.165) e nelle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino e Contorno Salvatore.

Ed invero, il Sinagra Vincenzo lo ha indicato come affiliato alla cosca mafiosa facente capo ai Greco di Ciaculli e particolarmente vicino a Greco Michele (v. fl.202 fasc.pers. Sinagra Vincenzo di Antonino); da parte sua, Contorno Salvatore lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, al pari dei suoi fratelli (Vol.125 f.7).

Sulla scorta delle acquisite risultanze processuali, appare conforme a giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Zanca Giovanni fu Pietro per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis cp. 71,

74 e 75 della legge n.684 del 1975 contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 che ha assorbito le imputazioni elevate con il mandato di cattura del 31/5/1983 (capi 1, 10, 13, 22).

Della posizione processuale dell'imputato in ordine all'altro reato contestato con il mandato di cattura dell'8.8.1983 (Capo 279) verra' trattato in altra parte del presente provvedimento.

Zanca Giovanni n.31.1.1941.

Fratello di Zanca Pietro, e' anch'egli inserito nel clan degli Zanca capeggiato da Carmelo Zanca e partecipe delle attivita' illecite del clan medesimo, ivi comprese le estorsioni in danno di commercianti della zona ed il traffico di sostanze stupefacenti.

Il coinvolgimento dello Zanca Giovanni nel summenzionato traffico e' evidenziato da quanto dichiarato dal Calzetta.

Questi, infatti, dopo aver premesso che la famiglia Zanca e' inserita nel traffico di stupefacenti, ha riferito che, all'incirca nel 1981, mentre si trovava a Piazza Scaffa presso il distributore di benzina degli Zanca aveva visto, all'interno del casotto, lo Zanca Carmelo, il cugino Zanca Giovanni di Cosimo (dipendente delle Ferrovie dello Stato) e l'Alfano Paolo insieme ad un giovane alto e snello a nome Sandro,

soprannominato il "Vampiro" (identificato in Bronzini Alessandro).

Quest'ultimo aveva con se' una valigia 24 ore, che aveva aperto in presenza dei tre, ed in tale circostanza esso Calzetta aveva avuto modo di notare che, all'interno della valigia, vi erano diverse mazzette da lire 50.000, che lo Zanca Carmelo, dopo avere prelevato, aveva avvolto di un sacchetto di carta che, a sua volta, aveva riposto dentro una busta di plastica consegnandola al cugino Zanca Giovanni.

Aveva, quindi, prelevato altra busta di plastica, riponendola nella valigia del Sandro, il quale si era, dopo tale operazione, avviato verso la propria autovettura (Vol.11 f.23).

Considerato l'attivo inserimento degli Zanca e dello Alfano Paolo nel traffico di stupefacenti e' agevole ritenere che l'episodio narrato dal Calzetta si riferisce ad una operazione di compravendita di stupefacenti intercorsa appunto tra lo Zanca Carmelo, lo Zanca Giovanni, l'Alfano Paolo ed il Bronzini Alessandro

Il Calzetta ha, inoltre, indicato lo Zanca Giovanni come colui che, insieme ad Alfano Paolo, Melo Zanca, Pino Scalia e Giuseppe D'Angelo si recava personalmente presso i commercianti della zona di Corso dei Mille - Brancaccio per riscuotere le tangenti, precisando di averlo visto riscuotere "il pizzo" dal titolare di un deposito di giornali sito nel Cortile Clemente di Via Brancaccio ((Vol.11 f.38); (fasc.pers. 1- Calzetta f.7), (fasc.pers. 2- Calzetta f.60)).

Lo Zanca Giovanni, inoltre, impiegato presso le FF.SS., avvalendosi di tale sua posizione, faceva da basista per i furti delle merci esistenti sui vagoni ferroviari, merci in ordine al cui valore lo stesso forniva precise notizie a coloro che dovevano perpetrare i furti (fasc.pers. 1- Calzetta f.35).

Indicativa, poi della appartenenza dello Zanca Giovanni alla cosca e' la sua partecipazione al matrimonio di Stefano

Pace, al quale, come ha riferito il Calzetta, erano intervenuti "i megghiu cristiani", tra cui Giovanni Bontate, Ignazio Pullara', con il fratello Giovanbattista, ed altri aderenti alla cosca (fasc.pers. 1- Calzetta f.19).

Contro l'imputato sono stati emessi i mandati di cattura del 31/5/1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 cp. e 75 della legge n.685 del 1975 e il n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati (oltre ai reati di cui al precedente provvedimento restrittivo) i delitti p. e p. dagli artt.416 bis cp. e 71 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza assumendo di non conoscere le persone che avevano effettuato la chiamata in correita' nei suoi confronti ((Vol.123 f.69), (Vol.28/AO f.95)).

Ma le labiali discolpe del prevenuto non reggono a fronte delle precise e circostanziate "indicazioni" fornite sul suo conto dal

Calzetta Stefano che, peraltro, hanno trovato confronto e riscontro obiettivi nelle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino e di Contorno Salvatore; ed invero il primo ha indicato lo Zanca Giovanni fu Cosimo, riconosciuto nell'immagine fotografica mostratagli, come elemento affiliato alla cosca di Corso dei Mille (ff.84, 109 fasc.pers. Sinagra) mentre il Contorno Salvatore ha ribadito tale "indicazione" riferendo espressamente che lo Zanca Giovanni fu Cosimo fa parte della consorteria mafiosa facente capo a Marchese Filippo (Vol.125 f.7).

Appare, pertanto, aderente alle non equivoche risultanze istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Zanca Giovanni fu Cosimo per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis cp. 71 e 75 della legge n.685 del 1975 contestatogli con il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 che ha assorbito le imputazioni elevate con il mandato di cattura del 31/5/1983 (capi 1, 10, 13, 22).

Della posizione processuale dello Zanca Giovanni in ordine al reato di cui all'art.629 C.P. (contestato con il mandato di cattura 323/84 del 29.9.1984) verra' trattato in altra parte del presente provvedimento.

Zanca Giuseppe

Anche lo Zanca Giuseppe, cugino di Carmelo Zanca, e' certamente un elemento di primo piano della famiglia degli Zanca e, come costoro, appartenente alla cosca di Corso dei Mille e partecipe delle attivita' delittuose della cosca medesima, quali il traffico di stupefacenti, le rapine, le estorsioni.

La personalita' dello Zanca Giuseppe, il suo inserimento a pieno titolo nella organizzazione criminosa di che trattasi nonche' i legami dallo stesso intrattenuti con aderenti alla medesima o ad altre cosche mafiose, sono stati lumeggiati ampiamente dai "pentiti" Sinagra Vincenzo, Calzetta Stefano e Federico Antonino.

Ha riferito, infatti, il Calzetta che lo Zanca e' elemento dedito al traffico di stupefacenti dallo stesso posto in essere nell'Italia del Nord ed in particolare

in Roma, Milano e Torino e che lo stesso aveva il controllo e la protezione delle bische clandestine in Milano, citta' nella quale godeva di particolare influenza, tant'e' che poteva permettersi di frequentare i locali notturni piu' esclusivi, non pagando le relative consumazioni, talvolta ammontanti anche a qualche milione (Vol.11 f.15).

Lo Zanca era, inoltre, egli stesso un consumatore di cocaina, che era solito assumere in compagnia del Calzetta e di Onofrio Zanca, cocaina che il cugino Zanca Giovanni soleva procurargli da Matranga Giovanni, dedito, unitamente a Virzi' Salvatore, al commercio di tale sostanza stupefacente (Vol.11 f.15).

Riferisce, sempre, il Calzetta che lo Zanca, che in una citta' del Nord (Torino o Milano) era rimasto coinvolto in una sparatoria, riportando una ferita al braccio destro, era dedito alla commissione di rapine nella citta' di Varese e cio' unitamente a

Battaglia Giuseppe (coimputato nel presente procedimento penale) Bronzini Alessandro e a tale Giannello ((Vol.11 f.15) e (fasc.pers.1-Calzetta f.6)).

Significativi, poi, dell'inserimento del prevenuto nella organizzazione di che trattasi sono gli assidui rapporti di frequentazione con Virzi' Salvatore, trafficante di cocaina, con gli Spadaro, presso il cui negozio era solito recarsi, e con Bronzini Alessandro anche egli implicato, come si e' visto trattando la relativa posizione, nel traffico di sostanze stupefacenti (Vol.11 f.15) e (Vol.11 f.24).

Ulteriore riscontro della appartenenza dello Zanca all'organizzazione mafiosa ed in particolare ai c.d. "gruppi vincenti" e' poi costituito da quanto dichiarato dal Calzetta secondo cui, in occasione della di lui dimissione dal carcere dell'Ucciardone, lo Zanca Giuseppe gli aveva riferito di avere avuto in carcere contatti con Giovanni

Bontate, e che quest'ultimo, che si trovava ristretto nella medesima cella di personaggi aderenti alle cosche "vincenti", "in carcere si sapeva comportare". Tale confidenza dello Zanca denota una perfetta conoscenza degli schieramenti determinatisi a seguito della guerra di mafia, ed in particolare del passaggio del Bontate ai c.d. "gruppi vincenti", conoscenza che necessariamente presuppone la appartenenza dello Zanca alla organizzazione de quo (Vol.11 f.66).

Il Calzetta, poi, ha indicato lo Zanca Giuseppe quale mandante, unitamente ai propri parenti, dell'attentato dinamitardo posto in essere ai danni dei fratelli dello stesso Calzetta, quale rappresaglia per le rivelazioni del proprio congiunto (fasc.pers.2- f.212).

Il Sinagra Vincenzo, infine, ha indicato lo Zanca come appartenente alla "mafia vincente", e come uno di coloro che, dopo il suo arresto nella flagranza dell'omicidio

Di Fatta, lo aveva ripetutamente incitato a simulare, in carcere, la pazzia (v.fl.110, 175, 188, 211 del fasc.pers. Sinagra Vincenzo).

Sempre il Sinagra ne ha evidenziato i rapporti intrattenuti (unitamente a Carmelo e Giovanni Zanca) con il noto Michele Zaza, appartenente al clan napoletano denominato "Nuova Famiglia" (fasc.pers. Sinagra fl.202).

Dello Zanca Giuseppe parla anche Federico Antonino, il quale ha riferito di avere avuto confidato dal predetto Zanca che lo stesso era dedito alla consumazione di rapine; dichiarazione questa che riscontra quanto in proposito riferito dal Calzetta (Vol.79 f.51).

Testimoniano, infine, dell'inserimento dello Zanca nella organizzazione mafiosa alcuni episodi riferiti dal succitato Federico.

Così' dicasi per l'intervento dello Zanca sullo stesso Federico Antonino al fine di sostenere l'innocenza di tale

Fiumefreddo Ignazio, tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di Federico Domenico, fratello di Antonino.

Del pari significativo e' l'intervento dei Greco di Ciaculli in favore dello Zanca, e volto ad impedire che tale Luca Bonanno ed Aldo D'Amico uccidessero lo stesso, che ritenevano responsabile della morte di Vaglica Enzo, conseguente ad una "soffiata" ai Carabinieri. In tale circostanza infatti, i Greco, cui il Bonanno aveva chiesto l'autorizzazione all'omicidio, non avevano dato il loro consenso (Vol.79 f.51).

Lo stesso Pietro Lo Jacono, poi, altro elemento di spicco della organizzazione mafiosa, era intervenuto per dissuadere Vaglica Salvatore dall'uccidere lo Zanca per vendicare il fratello Enzo (Vol.79 f.51).

Il fatto che personaggi del calibro dei Greco di Ciaculli e di Pietro Lo Jacono

intervengano in favore dello Zanca, costituisce la riprova piu' evidente del di lui inserimento organico nella associazione mafiosa di cui ci occupiamo.

Contro l'imputato sono stati emessi i mandati di cattura del 31/5/1983 e del 29/9/1984 (che ha assorbito il primo) con i quali gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis CP., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua estraneita' agli addebiti mossigli assumendo, in particolare, di non conoscere il Sinagra Vincenzo (Vol.83 f.29) e (Vol.123 f.89).

Ma tali generiche e labiali discolpe non reggono a fronte delle circostanziate e precise "indicazioni" fornite sulla sua persona e sul suo operato dei coimputati Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo nonche' da Federico Antonino, che hanno trovato conforto e riscontro in altre emergenze processuali.

Ed invero Angelo Epaminonda - esponente di spicco della malavita milanese - ha dichiarato di avere conosciuto lo Zanca Giuseppe e il Bronzini Alessandro a Milano e di averli inseriti nella sua "organizzazione" nel periodo dal 1979 al 1980 (in particolare, adibendoli alla "gestione" della bisca di Via Panizza in Milano) perche' avevano acquisito "prestigio" negli ambienti malavitosi del capoluogo Milanese dopo che si era appreso che gli stessi, insieme a Spedicato Salvatore e Prudente Antonino, avevano commesso un quadruplice omicidio a Desio.

Ha affermato, l'Epaminonda, che, all'epoca in cui aveva conosciuto i due, gli stessi non erano, ancora, entrati a pieno titolo nei ranghi della "mafia" e che di cio' si lamentava, in particolar modo, lo Zanca Giuseppe di cui aveva avuto modo di conoscere uno zio, a nome "Melo" Zanca, definito dallo stesso Epaminonda come una specie di "capo-zona" della consorteria mafiosa palermitana

((Vol.172 f.22), (Vol.172 f.152), (Vol.172 f.153), (Vol.172 f.159), (Vol.172 f.160), (Vol.172 f.207), (Vol.172 f.208), (Vol.172 f.209); (Vol.186 f.303); (Vol.181 f.272), (Vol.181 f.273) e (Vol.181 f.321)).

Tali dichiarazioni riscontrano in pieno le "notizie" fornite da Calzetta Stefano il quale, tra l'altro, ha ricordato che lo Zanca Giuseppe proteggeva, a Milano, bische clandestine (Vol.11 f.7) ed era assiduo frequentatore di Bronzini Alessandro (Vol.11 f.16).

Sulla scorta della considerazioni che precedono, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui agli artt.416 CP. e 75 della

legge n.685 del 1975, contestati con il provvedimento restrittivo del 31/5/1983 nonche' dei reati p. e p. dagli artt.416 cp. e 71 della legge 685 del 1975, gia' contestati con il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 (di cui la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullita' con Ordinanza dell'1/8/1985) in ordine ai quali reati, raffigurabili nella fattispecie di cui occupa per le considerazioni sopra svolte, va emesso altro mandato di cattura nei confronti dell'imputato.

Per quanto concerne la posizione processuale dello Zanca Giuseppe in relazione al capo 406 della rubrica, si rimanda alla parte della sentenza che se ne occupa.

Zanca Onofrio

E' attivamente inserito, assieme al fratello Carmelo, nella organizzazione criminale di stampo mafioso operante nella zona di Brancaccio - Sperone e facente capo a Marchese Filippo.

Come gli altri aderenti al di lui clan, e' dedito alle attivita' illecite della cosca, quali il traffico di stupefacenti, le estorsioni e gli omicidi.

Anche per quanto riguarda lo Zanca Onofrio, gli elementi di responsabilita' a carico dello stesso sono precipuamente costituiti dalle dichiarazioni del "pentito" Calzetta Stefano il quale, in rapporti di particolare intimita' con la famiglia Zanca, ha fornito agli organi inquirenti tutta una serie di notizie atte ad evidenziare l'inserimento del prevenuto nella organizzazione criminale di cui trattasi, nonche' i di lui collegamenti con appartenenti alla stessa o ad altre cosche mafiose.

In particolare ha riferito il Calzetta :

- che lo Zanca, unitamente a Cece' Spadaro, al fratello Carmelo, a Lorenzo Tinnirello ed Alfano Paolo, era solito commentare negativamente l'operato del Generale Dalla Chiesa il quale, con il c.d. rapporto dei "162", aveva colpito nel segno, sostenendo inoltre che "con la mafia non l'avrebbe avuta vinta" dato che tale organizzazione era cosa ben diversa dal terrorismo. Trattasi, evidentemente, di commenti e considerazioni che non possono non provenire da elementi inseriti nella organizzazione medesima, e, quindi, danneggiati dall'azione intrapresa dal Prefetto Dalla Chiesa, che, con la presentazione del succitato rapporto, aveva determinato l'emissione di oltre 80 ordini di cattura da parte dell'Autorita' Giudiziaria; (Vol.11 f.46); (Vol.1 f.151); che lo Zanca aveva confidato ad esso Calzetta, l'esistenza di appartenenti alle forze dell'ordine che collaboravano con la

organizzazione mafiosa, chiamando a tal proposito in causa il Maresciallo dei Carabinieri Corrao Vincenzo, in servizio a Caccamo, il quale, molto tempo addietro, aveva testimoniato - scagionandoli - in favore dei responsabili di una rapina. Tale circostanza, pienamente riscontrata, testimonia ulteriormente dell'inserimento dello Zanca nella cosca mafiosa (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.78), (Vol.1 f.5) -; che era stato proprio Onofrio Zanca a riferire ad esso Calzetta il giorno di Natale 1982, che vi era stata una sparatoria a Ciaculli e che in tale circostanza era stato visto Giovannello Greco insieme allo "americano". Tale episodio si inserisce - come e' noto - nella guerra di mafia scatenatasi nel palermitano con la uccisione di Stefano Bontate e costituisce un tentativo di reazione dei c.d. "perdenti", cui appartiene il "traditore" Giovannello Greco, nei confronti dei gruppi "emergenti" capeggiati dai Greco di Ciaculli.

La viva preoccupazione dimostrata dallo Zanca Onofrio e dallo Zanca Carmelo in tale circostanza sono indicativi del loro schieramento con le altre famiglie di mafia alleate dei Greco nella guerra di cui si e' detto (Vol.1 f.29); - che lo Zanca, parlando con esso Calzetta della uccisione di alcuni componenti della famiglia Marchese, gli aveva detto che gli uccisi erano parenti "larghi" del capo Filippo Marchese, con cio' dandogli ad intendere che le uccisioni di cui sopra non erano dirette a Filippo Marchese, e facendogli nel contempo capire che quest'ultimo non era stato ucciso ma era soltanto latitante ("canziato"). Anche la conoscenza di tali vicende e soprattutto dell'esistenza in vita del capo della cosca dimostrano l'appartenenza dell'imputato alla cosca medesima (Vol.11 f.66); - che aveva appreso dallo Zanca che i Madonia costituiscono una famiglia di particolare spicco, cosi' come quella dei Puccio, e che lo stesso Zanca gli aveva riferito di

essere stato fermato qualche tempo prima, dinanzi l'abitazione materna di Corso dei Mille, insieme al Puccio (quello imputato e condannato per l'omicidio del capitano dei CC. Basile) e che, in altra circostanza, era stato fermato e controllato con Profeta Salvatore, quest'ultimo "un soldato" dei fratelli Pullara' (Ignazio e Giovan Battista) che hanno il controllo della zona della Guadagna (Vol.11 f.66).

Sempre lo Zanca aveva riferito al Calzetta di essere stato fermato, molti anni addietro, insieme a Pietro Vernengo. In effetti, in sede di riscontri e' rimasto accertato che nel lontano 1963, il prevenuto venne notato in Mondello, in via Regina Elena, in compagnia di due giovani di cui uno venne identificato in Vernengo Pietro; legame questo particolarmente significativo, ove si consideri che quest'ultimo, esponente di primo piano dell'omonima famiglia, e' soprattutto elemento attivamente inserito nel traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti

(Vol.11 f.67); (Vol.11 f.203).

Lo Zanca, inoltre, in quanto aderente alla cosca di Corso dei Mille, e' a conoscenza di fatti riguardanti la cosca ed i suoi adepti, fatti che ha confidato al Calzetta, come ad esempio la circostanza che tutte le famiglie di mafia erano interessate e traevano utili dalla raffineria di via Messina Marine gestita dai Vernengo e che il Tinnirello Lorenzo era dedito alla organizzazione di rapine, fatto questo, peraltro, riscontrato dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (fasc. pers.1- Sinagra, ff.10 e 14).

Tipica espressione, poi, della forza intimidatrice della organizzazione mafiosa e' l'imposizione, da parte di Carmelo Zanca, del fratello Zanca Onofrio quale guardiano di un cantiere di Viale dei Picciotti, cantiere nel quale quest'ultimo non esplicava alcuna attivita' lavorativa pur percependo la paga ed essendo in regola con le assicurazioni obbligatorie (Vol.1 f.70).

Il Calzetta, inoltre, ha indicato lo Zanca Onofrio, unitamente ai di lui parenti, come mandante dell'attentato dinamitardo posto in essere nei confronti della fabbrica di proprieta' dei fratelli dello stesso Calzetta, quale rappresaglia per le rivelazioni del congiunto riguardanti gli aderenti alla cosca di Corso dei Mille. (Vol.2 f.212).

Infine, il Calzetta ha ricordato che "Nono" Zanca e' intimo amico di Argano Salvatore e tratta con deferenza Lo Jacono Pietro che, in una occasione, gli offri' una cena (Vol.71 f.11); (Vol.2 f.128).

Contro l'imputato sono stati emessi mandati di cattura del 31/5/1983 e del 29/9/1984 con i quali gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto, lo Zanca Onofrio ha sempre pretestato la sua innocenza denunciando l'infondatezza delle accuse mossegli

dal Calzetta Stefano (Vol.99 f.266) e (Vol.123 f.214).

Ma le labiali discolpe dell'imputato non possono trovare accoglimento a fronte delle precise e circostanziate "indicazioni" fornite sulla sua persona e sul suo operato dal Calzetta Stefano che, peraltro, hanno trovato conforto e riscontro obiettivi nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore il quale ha ricordato che Zanca Onofrio, detto "Nono'", e' uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille alla quale e' affiliato anche Di Fede Francesco, suocero del predetto Zanca (Vol.125 f.5) e (Vol.125 f.6).

Appare, pertanto, aderente alle esaurienti risultanze istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp., 71 e 75 della legge n.685 del 1975, contestati con il mandato di cattura n.323/84 del 1984 che ha assorbito le imputazioni elevate con il mandato di cattura del 31/5/1983 (capi 1, 10, 13, 22).

Zanca Pietro n.23.1.1931

Elemento di sicura estrazione mafiosa (lo Zanca e' infatti fratello di Zanca Carmelo, Onofrio e Giovanni), al pari dei propri congiunti, deve - alla luce delle dichiarazioni di Stefano Calzetta - ritenersi inserito nella cosca mafiosa di Brancaccio Sperone, capeggiata dal noto Marchese Filippo, e coalizzata con quella di Greco Michele e con altre cosche mafiose.

Lo Zanca Pietro e' stato indicato dal Calzetta come il piu' violento, insieme al fratello Carmelo, della famiglia Zanca. Lo stesso e' soggetto ad attacchi epilettici, talvolta da lui stesso provocati, tant'e' che una volta, essendo stato fermato dalla Polizia, questa lo aveva rilasciato subito dopo, accompagnandolo addirittura a casa.

Lo stesso Zanca, commentando tale episodio con il Calzetta, gli aveva detto che si era strofinato energicamente un accendino in fronte, si' da provocarsi un attacco epilettico che aveva indotto la Polizia a rilasciarlo ((Vol.11 f.74) retro) (fasc.pers. 1- Calzetta f.5).

Lo Zanca - gia' condannato per omicidio in danno di tale Mancino, pescivendolo di Porta Termini - e' elemento, sempre a dire del Calzetta, capace di qualsiasi delitto; ed a riprova del carattere violento dello stesso il Calzetta ha riferito che numerose persone, presso il di lui distributore di benzina, erano state percosse e bastonate, precisando che se qualcuno di costoro aveva presentato una denuncia, l'aveva successivamente ritirata, temendo la rappresaglia degli Zanca (Vol.11 f.78), (fasc.pers. 1- f.2 bis e 5).

Il prevenuto e', inoltre, dedito alle attivita' illecite tipiche della cosca quali le rapine e le estorsioni. Il Calzetta, infatti, lo ha indicato quale autore di una rapina consumata in danno del Consorzio agrario, nonche' quale autore di una estorsione nei confronti dei di lui fratelli, ai quali era stata imposta una tangente di lire 300.000 mensili. Tale somma, che veniva pagata in favore di Melo Zanca dallo stesso Calzetta per conto dei suoi fratelli, in una occasione era stata consegnata personalmente da esso Calzetta proprio allo Zanca Pietro. In particolare "il pizzo" era stato pagato dal Calzetta, parte in contante e parte con un assegno, ceduto al fratello da un cliente e da lui firmato per girata (Vol.11 f.40), (fasc.pers. 1- f.5); (fasc.pers.2- f.212).

Lo Zanca, inoltre, non disdegna la commissione di truffe in danno dei clienti del proprio distributore di benzina, truffe realizzate mischiando della nafta alla benzina (fasc.pers. 1- f.26).

Significativo, poi, dell'inserimento dello Zanca Pietro nella organizzazione criminosa di che trattasi e' l'episodio narrato da Federico Antonino.

Ha infatti riferito quest'ultimo che, avendo tali Luca Bonanno ed Aldo D'Amico intenzione di uccidere Giuseppe Zanca, che ritenevano responsabile della morte di Vaglica Enzo, conseguente ad una "soffiata" ai Carabinieri, (omicidio, peraltro, in ordine al quale non avevano avuto il consenso dei Greco di Ciaculli), esso Federico era stato invitato da Carmelo Zanca ad una riunione, nel corso della quale doveva essere chiarito se il Bonanno ed il D'Amico avevano avuto l'effettiva intenzione di uccidere Giuseppe Zanca. Recatosi alla riunione fissata presso il Cinema Oriente, il Federico vi aveva trovato Carmelo Zanca, il fratello Pietro e tale Pietro Nicchi, nonche' Luca Bonanno e il D'Amico. Mentre costoro venivano tenuti in disparte, il Federico

era stato interrogato dai due Zanca e dal Nicchi su quanto sapesse circa le effettive intenzioni del Bonanno e del D'Amico nei confronti di Giuseppe Zanca (Vol.79 f.51).

La partecipazione dello Zanca Pietro, unitamente al fratello Carmelo, elemento di maggiore spicco del clan, ad una riunione di tal fatta e' inequivocabile elemento rilevatore, non solo della appartenenza dello imputato alla cosca mafiosa, ma anche della posizione di particolare rilievo dallo stesso occupata in seno alla cosca medesima.

Lumeggia poi lo "spessore" criminale dello Zanca Pietro il rinvenimento, nella di lui abitazione, di una fotografia che lo ritrae in compagnia del noto boss italo-americano Lucki Luciano.

Il prevenuto, infine, e' stato indicato dal Calzetta quale mandante, unitamente ai suoi parenti, dello attentato dinamitardo consumato ai danni dei di lui fratelli, quale rappresaglia per le rivelazioni del congiunto relative alla cosca di Corso dei Mille.

Contro lo Zanca Pietro sono stati emessi mandati di cattura del 31/5/1983 e dell'8/8/1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.P., 75 della legge 685 del 1975 e art. 629 C.P.; a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, nei confronti dell'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n. 323/84 del 29/9/1984, con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.P., 71 della legge n.685 del 1975 oltre ai delitti gia' contestati con i mandati di cattura precedentemente emessi.

Tratto in arresto, lo Zanca Pietro ha protestato la sua completa estraneita' ai fatti contestatigli ma le precise e circostanziate indicazioni, fornite sul suo conto e sul suo operato dal Calzetta Stefano, costituiscono certi e sufficienti elementi probatori per disporre il rinvio a giudizio dello stesso perche' risponda dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

Per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, va rilevato che

l'espletata formale istruzione non ha evidenziato alcun fatto o episodio specifico comprovante l'inserimento, a qualsiasi titolo, dell'imputato nel traffico delle sostanze stupefacenti.

Pertanto, da tali imputazioni lo Zanca Pietro fu Pietro deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13 e 22).

Del reato contestato all'imputato al capo 275 dell'epigrafe tratta altra parte della sentenza alla quale si rimanda.

Zanca Pietro n.24.9.1938

Fratello di Zanca Giovanni, e' anche egli, al pari dei propri congiunti, inserito nella cosca mafiosa di Corso dei Mille, facente capo a Filippo Marchese.

Il Calzetta, dopo avere riferito che Cosimo Zanca (padre del prevenuto), malgrado l'eta' avanzata, e' persona che gode di molto "rispetto", ha precisato che i di lui figli Giovanni e Pietro, entrambi dipendenti delle ferrovie, sono elementi particolarmente pericolosi.

Tale affermazione, peraltro, e' stata suffragata dallo stesso Calzetta, con riferimento a fatti specifici, che non soltanto dimostrano la reale pericolosita' dello Zanca, ma anche il suo inserimento a pieno titolo nella organizzazione mafiosa di che trattasi.

Significativo in proposito e' l'episodio relativo ad Ambrogio Giovanni, titolare di un deposito di rottami di autovetture.

Il suddetto Ambrogio - ha riferito il Calzetta - era in continuo contrasto con Zanca Pietro ed i due una volta avevano avuto una lite, in quanto quest'ultimo aveva accusato l'Ambrogio di avergli sottratto un certo quantitativo di olio dal distributore di benzina gestito dagli Zanca in Piazza Scaffa (distributore AGIP).

Ebbene, qualche tempo dopo, lo Zanca, unitamente ad Alfano Paolo, aveva appiccato il fuoco ed incendiato il deposito dell'Ambrogio, deposito che si trovava vicino all'abitazione del Calzetta.

Quest'ultimo si e' dimostrato certo che gli autori dell'incendio fossero i suddetti Alfano e Zanca per il fatto che, avendo egli quello stesso giorno dipinto la persiana che si trovava sul retro della propria abitazione, subito dopo l'incendio aveva visto lo Zanca e l'Alfano con gli abiti sporchi di vernice dello stesso colore

(Vol.11 f.30), ((Vol.11 f.33), retro), ((Vol.11 f.74) (fasc.pers. 1- Calzetta), (fasc.pers.2-Calzetta f.225)).

Tale episodio e' sintomatico non soltanto dei metodi tipici di intimidazione propri dell'organizzazione mafiosa, ma anche dell'appartenenza dello Zanca alla cosca, avendo lo stesso operato, nel citato episodio delittuoso, in concorso con Paolo Alfano, elemento di spicco della organizzazione, dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed autore di vari omicidi.

Il che e' ulteriormente rafforzato dal fatto che, successivamente al danneggiamento in questione, l'Ambrogio veniva ucciso - sempre secondo quanto riferito dal Calzetta - da Rotolo Salvatore e da Sinagra Vincenzo "Tempesta", su mandato di Carmelo Zanca, il quale mal sopportava che l'Ambrogio esercitasse la guardiania di una fabbrica di legname della zona

sottoposta al controllo dello Zanca, percependo per tale attivita' una tangente dal titolare, tale Doria.

Il Calzetta, infine, ha indicato il prevenuto quale mandante, unitamente ai di lui parenti, dell'attentato dinamitardo consumato ai danni dei suoi fratelli, quale rappresaglia per le rivelazioni del congiunto riguardanti la cosca di Corso dei Mille ((Vol.2 f.212) fasc. pers. Calzetta).

Contro l'imputato sono stati emessi il mandato di cattura del 31/5/1983 in ordine ai reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975 e il mandato di cattura n. 323/84 del 29/9/1984 con il quale sono stati contestati allo Zanca Pietro fu Cosimo i reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.P. e 71 della legge n.685 del 1975, oltre ai delitti gia' contestati con il precedente provvedimento restrittivo.

Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza nel corso degli

interrogatori resi assumendo di conoscere Calzetta Stefano ma non Alfano Paolo e Ambrogio Giovanni (Vol.28/AO f.102), (Vol.123 f.79).

Nel corso delle indagini istruttorie lo Zanca Pietro, posto a confronto con Calzetta Stefano, ha finito con lo ammettere di conoscere sia l'Alfano Paolo (di cui ha ricordato il soprannome "Pietro u zappuni") che l'Ambrogio Giovanni, confermando di avere avuto dei contrasti con lo stesso e di averlo sospettato come l'autore del furto di alcune lattine di olio perpetrato ai danni del distributore di carburante gestito dalla sua famiglia (Vol.71 f.145) e (Vol.71 f.145) retro).

Tali caute ammissioni dello Zanca Pietro costituiscono indiretti elementi di riscontro alle "indicazioni" fornite sul suo conto dal Calzetta Stefano, per cui appare aderente alle non equivoche emergenze

istruttorie disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, l'espletata istruttoria non ha evidenziato alcun fatto o episodio specifico comprovante l'inserimento, a qualsiasi titolo dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti; pertanto da tali imputazioni lo Zanca Pietro deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13 e 22).

Della posizione processuale dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 274 della rubrica viene trattato in altra parte del presente provvedimento, alla quale si rimanda.

Zanca Salvatore

E' stato indicato dal Calzetta come elemento mafioso appartenente al clan degli Zanca ed uno dei piu' pericolosi del clan medesimo.

Ha, infatti, testualmente dichiarato il Calzetta: "altro mafioso legato alla comunita' e' Salvatore Zanca che ha un grosso negozio di utensileria vicino al mulino Pecoraro, anzi vicino al mulino Virga. Questi una volta ebbe da me una tangente di lire 300.000 che i miei fratelli mi avevano dato per consegnarla a Melo Zanca."

"Anche Emanuele Zanca, che ha un negozio di abbigliamento o un deposito dove finisce la via dei Picciotti, nei pressi di un palazzo costruito da Chiaracane, fratello dell'avvocato, e' mafioso. Pero' il pericoloso e' Salvatore Zanca, quello della utensileria (Vol.2 f.40); (Vol.1- fasc. pers. Calzetta f.30 e 30 bis).

Contro l'imputato e' stato spiccato mandato di cattura del 31.5.1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975; a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso nei confronti dello Zanca Salvatore e' stato emesso altro mandato di cattura del 29.9.1984 con il quale gli sono stati contestati, oltre agli stessi addebiti di cui al precedente provvedimento restrittivo, i reati p. e p. dagli artt.416 bis C.P. e 71 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza e la completa estraneita' agli addebiti mossigli ((Vol.123/AO f.112); (Vol.123/AO f.28), (Vol.123 f.78)); ma le sue labiali discolpe non possono trovare ingresso processuale a fronte delle precise e circostanziate "indicazioni" fornite sul suo conto e sul suo operato da parte del Calzetta Stefano, profondo conoscitore delle vicende relative alla famiglia degli Zanca, di cui era stato amico.

Da quanto sopra, emerge chiaramente l'inserimento a pieno titolo dello Zanca Salvatore nella cosca mafiosa di Corso dei Mille ed, in particolare, nel clan degli Zanca, dedito - come ha riferito il Calzetta - al traffico della droga, alle estorsioni nei confronti di commercianti della zona di Corso dei Mille, agli attentati mediante ordigni esplosivi nei confronti di coloro che si rifiutavano di pagare "il pizzo", alla consumazione di omicidi ed a tutte le altre attività illecite proprie della cosca, attività nelle quali gli Zanca operano in stretto collegamento con le famiglie mafiose del Tinnirello, dei Marchese, degli Spadaro, dei Vernengo e dei Greco.

Appare, pertanto, aderente alle non equivoche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Per quanto concerne, invece, le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, va rilevato che l'espletata istruttoria non ha evidenziato alcun fatto o episodio specifico comprovante l'inserimento dello Zanca Salvatore nel traffico di sostanze stupefacenti.

Pertanto, da tali imputazioni il predetto deve essere sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti".

Della posizione processuale dello Zanca Salvatore in ordine all'altra imputazione di cui al capo 275 della rubrica viene trattato in altra parte del presente provvedimento, alla quale si rimanda.

Zanini Mirella

Nei confronti di Mirella Zannini veniva emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale le fu contestato il reato di cui all'art.378 C.P., ritenendosi che, interrogata dalla Polizia e dal Procuratore della Repubblica di Roma dopo l'arresto a Parigi di Francesco Gasparini, non avesse fornito agli inquirenti tutte le notizie a sua conoscenza sulla illecita attivita' del predetto e dei suoi complici.

Dall'esame degli atti emerge che l'imputata venne sentita dapprima dalla Squadra Narcotici della Questura di Roma il 6 gennaio 1982 ed il 13 gennaio successivo e quindi dal P.M. di Roma il 25 febbraio 1982 (Vol.1/R f.15), (Vol.1/R f.17) e (Vol.1/R f.24).

In tali occasioni riferi' delle confidenze fattele dal Gasparini circa i suoi contatti con mafiosi siciliani ed i suoi viaggi in Svizzera ed in Thailandia quale corriere, a dire del Gasparini, di denaro.

Sentito successivamente il Gasparini in sede di Commissione rogatoria internazionale, come piu' ampiamente esposto nella parte della sentenza dedicata alle indagini condotte dopo il suo arresto, rivelava, tra l'altro, che la Zannini faceva parte di una organizzazione di falsari ed aveva procurato al coimputato Koh Bak Kin, fornitore thailandese di droga della organizzazione, falsi passaporti con il visto di ingresso negli USA.

Per tale fatto, ed altri analoghi (fornitura di altri falsi documenti allo stesso Gasparini) e' stato instaurato presso l'Autorita' giudiziaria di Roma distinto procedimento penale.

Quanto all'imputazione di favoreggiamento per cui nel presente procedimento si procede, va

osservato che nulla prova con certezza fosse la Zannini a conoscenza di ulteriori circostanze, sul Gasparini e sulla banda, oltre a cio' che la donna riferi' agli inquirenti sin dal primo momento delle indagini. E se e' vero che, avendo fornito falsi passaporti al Koh Bak Kin, ovviamente ne conosceva l'esistenza e, probabilmente, i rapporti col Gasparini, non puo' esserle addebitato di averlo taciuto, poiche' l'argomento, se affrontato, avrebbe potuto condurre per questa via ad una sua incriminazione e trovandosi quindi essa nella sostanziale posizione di un imputato cui non puo' essere contestato di essersi difeso tacendo circostanze che lo riguardano.

Va, pertanto, prosciolta dal reato di favoreggiamento ascrittale come al capo 419 dell'epigrafe, trattandosi di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato.

Zarcone Giovanni

Indicato da Gennaro Totta (Vol.4/A f.260), (Vol.4/A f.261), (Vol.4/A f.262) e (Vol.4/A f.263) + ((Vol.72 f.58) e segg.) quale grosso trafficante di droga, legato ai Grado ed uomo di fiducia di costoro, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 44/84 del 14 febbraio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1985.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo dei Grado, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Dello Zarccone tratta ampiamente la parte della sentenza, cui si rimanda, relativa ai traffici di droga condotti dai fratelli Grado.

In questa sede giova ricordare che, secondo il Totta, lo Zarccone faceva parte della famiglia dei Grado e che si occupava di ricevere a Milano l'eroina che agli stessi veniva inviata dalla Sicilia. In una occasione inoltre aveva accompagnato a Varese Antonino e Salvatore Grado per sistemare i conti economici che costoro intrattenevano con i trafficanti di droga turchi.

Dello Zarccone, denominato "il postino", il Totta ha svelato infine la funzione di tramite svolta tra i Grado ed i fratelli Fidanzati, specificando anche che egli segui' i primi nella loro fuga in Spagna.

Conferma di tali dichiarazioni si trae da quelle rese sullo Zarccone da Rodolfo Azzoli (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64), che lo

ha indicato come intimo amico dei Grado, che addirittura studio' con lui, per loro incarico, la possibilita' di effettuare investimenti per conto di costoro in Spagna, dove insieme a Gregorio Vitale segui' i fuggitivi, ivi intrattenendosi sino al settembre 1982, allorquando se ne allontanano' per contrasti insorti.

L'intimita' dei rapporti tra la famiglia Grado e lo Zancone e' risultata per altro anche attraverso le dichiarazioni di Sami Saleh (Vol.4/A f.268) - (Vol.4/A f.291) e Wakkas Salah (Vol.4/A f.225) - (Vol.4/A f.326) + (Vol.4/A f.415) - (Vol.4/A f.418), il primo dei quali ha asserito che l'imputato ritirava, insieme a Salvatore Grado, ingenti quantitativi di droga dal Wakkas, ed il secondo ha affermato che gli stessi

trattavano acquisti di morfina dal trafficante turco Zaki, emissario della famiglia Cil.

I testi sentiti in Spagna in corso di commissione rogatoria internazionale ((Vol.19 f.52) e segg.) hanno pienamente confermato che lo Zarcone si trattenne ivi insieme ai Grado.

Sussistono, pertanto, a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli. Tutti gli elementi probatori raccolti concludono infatti che lo Zarcone, lungi dall'essere un mero trafficante di droga collegato con i Grado e con l'esclusiva finalita' dello spaccio delle sostanze stupefacenti, era invece organicamente inserito nel loro gruppo di mafia, tanto da fungere da collegamento sia con i referenti siciliani del clan, che a lui inviavano i carichi di eroina, sia con gli altri gruppi mafiosi operanti in Milano, quali i fratelli Fidanzati. Estremamente significativo e' inoltre il fatto che lo

Zarcone, dopo averne studiato le modalita' con l'Azzoli, segue i Grado nella fuga in Spagna, condividendone sino a certa epoca la sorte, con ogni evidenza perche' spinto dalle stesse motivazioni. Ne' regge il paragone con l'Azzoli, per altro allontanatosi dall'Italia precedentemente e per motivi che esclusivamente lo riguardavano.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutte le imputazioni ascrittegli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Zarccone Sebastiano

Con rapporto del 13/7/1982 il comandante del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo e il Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo, denunciavano, in stato di arresto, Zarccone Sebastiano perche' ritenuto responsabile in concorso con altre 161 persone dei reati p. e p. dall' art.416 C.P..

Interrogato dal P.M., lo Zarccone protestava la sua estraneita' al fatto - reato contestatogli, assumendo di non conoscere alcuno dei denunciati ad eccezione di Lo Cascio Giovanni, suocero del di lui fratello Salvatore.

Sulla scorta di tali dichiarazioni e delle risultanze del rapporto di denuncia il P.M. non convalidava l'arresto dello Zarccone Sebastiano di cui ordinava l'immediata scarcerazione.

Cio' premesso, va rilevato che gli elementi forniti dagli inquirenti non possono neppure assurgere a dignita' di semplice indizio perche' non riscontrati da obiettivi dati di fatto da cui desumere un qualche collegamento di natura criminosa, tra lo Zarcone Sebastiano e gli altri denunciati. Tra l'altro, nel prosieguo delle indagini, il nome del predetto Zarcone non e' mai stato fatto dai numerosi imputati che hanno collaborato con la giustizia.

Appare, pertanto, conforme alle risultanze processuali dichiarare non doversi procedere nei confronti dello Zarcone Sebastiano in ordine all'imputazione di cui al capo 1) dell'epigrafe con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso il fatto".

Zerbetto Alessandro

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale trafficante di droga collegato ai fratelli Grado, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Di Zerbetto ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado, cui si rimanda, ed in questa sede basta ricordare che la sua comparsa nel presente procedimento e' dipesa dalle dichiarazioni che egli stesso ha rese al Capitano dei Carabinieri Tito Balbo Honorati e quindi al Giudice istruttore di Palermo (Vol.2 f.139).

Riferi' che, trovandosi ristretto nel carcere di Lima (Peru') tra il gennaio ed il febbraio 1981, aveva appreso da un compagno di detenzione il metodo per la soluzione della cocaina in alcool etilico e che di cio' aveva parlato a Duilio Fratoni e Salvatore Contorno, con i quali era stato messo in contatto da tale Roberto Messina (Vol.1/B f.15). I due infatti erano interessati a tale procedimento giacche', secondo quanto espressamente confidato allo Zerbetto dal Contorno, essi potevano utilizzare per il trasporto della cocaina un pilota francese delle linee internazionali ed il compito dello Zerbetto sarebbe stato quello di riportare allo stato solido la droga originariamente dissolta in alcool.

In tal senso, nei primi del marzo 1982, il Contorno aveva prelevato lo Zerbetto all'aeroporto di Bologna, conducendolo in una villa di Porto Ceresio perche' sperimentasse ivi il suo metodo di soluzione della cocaina.

Prima di giungere alla villa i due avevano incrociato un'altra autovettura da cui era disceso un uomo, poi riconosciuto in Vincenzo Grado, proprietario della villa medesima, che si era intrattenuto a parlare col Contorno, lasciando nell'autovettura un "ciccione", identificato poi in Gennaro Totta.

Tanto il Grado quanto il Totta erano quindi sopraggiunti nella villa, dove lo Zerbetto ed il Contorno si erano nel frattempo diretti, partecipando ad un pranzo insieme a tale Rosario D'Agostino, ospite del Grado ed all'evidenza guardiaspalle del medesimo.

Durante il pranzo lo Zerbetto aveva sentito parlare gli altri commensali di uccisioni avvenute a Palermo, commentando essi le notizie pubblicate da un giornale relativamente ad un omicidio verificatosi ivi, probabilmente nella localita' Brancaccio o nella via Conte Federico.

L'intimita' tra il Grado, il Contorno ed il D'Agostino venne percepita dallo Zerbetto, poiche', all'arrivo in villa, gli ultimi due si abbracciarono ed, inoltre, parlando delle uccisioni di Palermo, apparivano molto impauriti, dando addirittura l'impressione di essere "braccati".

La veridicita' dei fatti narrati dallo Zerbetto e' stata riscontrata attraverso le reiterate dichiarazioni giudiziali di Gennaro Totta ((Vol.4 f.291) e segg.) + ((Vol.4/A f.253) e segg.) + ((Vol.72 f.58) e segg.), identificato e coinvolto nel presente procedimento proprio attraverso la indicazione fattane dallo Zerbetto.

Quanto al Contorno, pur tra comprensibili recenze, per altro ricorrenti nelle sue dichiarazioni concernenti i cugini Grado, ha confermato (Vol.125 f.48),

(Vol.125 f.49) e (Vol.125 f.206) di aver conosciuto lo Zerbetto tramite il Fratoni e di essersi con costui, previo appuntamento a Bologna, recato nella villa di Vincenzo Grado a Porto Ceresio.

Ed alla stregua delle riferite emergenze deve ritenersi sussistano sufficienti prove di colpevolezza a carico dello Zerbetto in ordine al reato di cui all'art.75 legge n.685 contestatogli col mandato di cattura 237/83, che ha assorbito ed integrato i precedenti provvedimenti emessi nei suoi confronti.

Quanto invece all'altro reato contestatogli (associazione per delinquere) va osservato che da nessun elemento probatorio emerge non solo l'appartenenza dallo Zerbetto all'organizzazione criminosa cui i Grado ed il Contorno facevano capo ma addirittura alcun tipo di collegamento fra l'imputato e personaggi mafiosi diversi dai predetti. Cio' induce a ritenere che con costoro egli si sia associato all'esclusivo scopo di

commerciare nel campo degli stupefacenti senza che i suoi rapporti si siano estesi mai, sembra neanche episodicamente, alla centrale della organizzazione criminale di appartenenza dei Grado e del loro cugino. Ed e' noto, per altro, che, secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, sia ben possibile per gli "uomini d'onore" associarsi nel commercio di droga con elementi esterni alla associazione mafiosa senza che il legame contratto faccia questi ultimi divenire membri dell'organizzazione.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo 1.

Zito Benedetto

Nei confronti di Benedetto Zito, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Vitale, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla sua supposta appartenenza a detta associazione mafiosa.

Dello Zito si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA ed alla luce delle risultanze di quelle indagini va rinviato a

giudizio per rispondere di tutti i reati  
ascrittigli come ai capi 1,10,13 e 22  
dell'epigrafe.

CAPITOLO III

PROVVEDIMENTI DI STRALCIO E SULLA LIBERTA' PERSONALE

Appare necessario un approfondimento delle indagini, che non e' stato possibile completare, nei confronti degli imputati sotto elencati, le cui posizioni vanno, pertanto, interamente stralciate:

AGLIERI FRANCO

ALFANO MICHELANGELO

BADALAMENTI LEONARDO

BADALAMENTI SALVATORE cl.1958

BADALAMENTI SALVATORE cl.1941

BADALAMENTI VITO

BARBAROSSA NUNZIO

BARDELLINO ANTONINO

BELLINO GASPARE

BELLINO VINCENZO

BONACCORSO DOMENICO

BONTA' ANTONINO

BONVENTRE CESARE

BRUSCA EMANUELE

BUSCEMI GIORGIO

CALDARELLA SANTE

CALDERONE ANTONINO

CALVO PIETRO

CANGEMI SALVATORE

CARUANA GIUSEPPE  
CARUSO ANTONINO  
CASAMENTO FILIPPO  
CASTRONOVO CARLO  
CONIGLIARO GIACOMO  
CRISTOFORETTI GIUSEPPE  
CUNTRERA PASQUALE  
D'ANGELO GASPARE  
D'ANNA CALOGERO  
D'ANNA GIROLAMO  
DI MAGGIO ANTONINO  
DI MAGGIO CALOGERO  
DI MAGGIO GIUSEPPE  
DI MAGGIO PROCOPIO  
DI MAIO SALVATORE  
DI PERI GAETANO  
DISPENZA ROSARIO  
DI STEFANO FILIPPO  
DI TRAPANI FRANCESCO  
DI TRAPANI LEOPOLDO  
DI TRAPANI MICHELE  
DI TRAPANI SALVATORE  
EVOLA SALVATORE  
FERRANTE BENEDETTO

FERRARA FRANCESCO

FICHERA PAOLO

GERACI ANTONINO cl.1929

GRAZIANO ANGELO

GRECO ANTONINO

GRECO CARLO

GRECO NICOLO' n.1942

GRECO SANTO

GUAGLIARDITO IGNAZIO

GUIDA ANDREA

IMPASTATO NICOLO'

LALLICATA GIOVANNI

LA ROSA ANGELO cl.1964

LA ROSA ANTONIO cl.1938

LA ROSA FILIPPO

LA ROSA SALVATORE

LAURICELLA GIUSEPPE

LAURICELLA SALVATORE

LEONE VINCENZO

LEOTTA GIOVANNI

LEVANTINO ANTONIO

LI GAMMARI GIOVANNI

LIMA GAETANO

LI VORSI GASPARE

LO PICCOLO SALVATORE  
LO PRESTI IGNAZIO  
LORELLO GIUSEPPE  
LUCCHESI SALVATORE  
MACALUSO JOSEPH  
MADONIA ANTONINO  
MADONIA DAMIANO  
MADONIA GIUSEPPE cl.1946  
MADONIA MARIO FILIPPO  
MAGNONI PIER SANDRO  
MANDALARI GIUSEPPE  
MARCENO' FRANCESCO PAOLO  
MARCENO' GIUSEPPE  
MESSICATI VITALE PIETRO  
MICALIZZI MICHELE  
MICALIZZI SALVATORE  
MICELI CRIMI GIUSEPPE  
MILANO GIOVANNI  
MILICI PIETRO  
MONDELLO GIOVANNI  
MONDINO GIROLAMO  
NUVOLETTA ANGELO  
NUVOLETTA GAETANO  
NUVOLETTA LORENZO

PALAZZOLO EMANUELE  
PALAZZOLO GIROLAMO VITO  
PALAZZOLO SAVERIA BENEDETTA  
PASSALACQUA CALOGERO GIOVAN BATTISTA  
PASTOIA FRANCESCO  
PASTOIA ROSARIO  
PEDONE CARMELO  
PEDONE FILIPPO  
PICCIURRO BIAGIO  
PICCIURRO RAFFAELE  
POLARA SALVATORE  
PORCELLI ANTONINO  
PROVENZANO GIUSEPPE  
RAPPA FRANCESCO  
RICCOBONO FRANCESCO  
RINELLA SALVATORE  
ROMANO GIOVAN BATTISTA  
ROMANO GIUSEPPE  
ROMANO MATTEO  
RONDONE GIUSEPPE  
RONDONE SALVATORE  
SANSEVERINO DOMENICO  
SANSONE FRANCESCO  
SANSONE ROSARIO cl.1942

SBEGLIA SALVATORE  
SIMOLA MICHELE  
SINDONA MICHELE EUGENIO  
SPERA BENEDETTO  
SPERA GIUSEPPE  
SPERA SALVATORE  
TERESI CARLO cl.1932  
TRUPIANO GIUSEPPE  
TUMMINIA GIUSEPPE  
VAGLIACA GIOVANNI  
VAGLICA GIOVAN BATTISTA  
VALENZA ERASMO  
VALENZA SALVATORE  
VANNI CALVELLO ALESSANDRO  
VITALE GOVAN BATTITA  
WARIDEL PAUL  
ZAZA MICHELE  
ZAZA SALVATORE

Appare altresì necessario un approfondimento delle indagini, che non è stato possibile completare, in ordine ai seguenti delitti:

- 1) Omicidio di Damiano Caruso (capi 55 e 56 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate,

relativamente alle suddette imputazioni, le posizioni degli imputati Leggio Luciano, Provenzano Bernardo e Riina Salvatore.

- 2) Omicidio di Vitale Antonino (capi 143 e 144 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate, relativamente alle suddette imputazioni, le posizioni degli imputati Bono Giuseppe, Bonura Francesco, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe, Corallo Giuseppe, Cucuzza Salvatore, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe cl.52, Greco Leonardo, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27, Lo Iacono Pietro, Marchese Filippo, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Pullara' Giovan Battista, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore e Vernengo Pietro.

L'imputato Madonia Francesco non e' invece sicuramente responsabile di tale delitto poiche' si trovava detenuto all'epoca di sua consumazione. Va, pertanto, prosciolto dai reati ascrittigli ai capi 143 e 144 dell'epigrafe per non aver commesso i fatti.

3) Omicidio di Inzerillo Pietro (capi 167 e 168 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate, relativamente alle suddette imputazioni, le posizioni degli imputati Bono Giuseppe, Bonura Francesco, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe, Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe cl.52, Greco Leonardo, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27, Marchese Filippo, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore e Vernengo Pietro.

L'imputato Madonia Francesco non e' invece sicuramente responsabile di tale delitto poiche' si trovava detenuto all'epoca di sua consumazione. Va pertanto prosciolto dai reati ascrittigli ai capi 167 e 168 dell'epigrafe per non aver commesso i fatti.

4) Omicidio di Sanfilippo Vincenzo (capi 216 e 217 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate relativamente alle suddette imputazioni le

posizioni degli imputati Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe, Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo Andrea, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe cl.52, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27, Marchese Filippo, Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore e Vernengo Pietro.

Gli imputati Madonia Francesco e Pullara' Giovan Battista non sono invece sicuramente responsabili di tale delitto in quanto si trovavano detenuti all'epoca di sua consumazione. Vanno, pertanto, prosciolti per non aver commesso i fatti dai reati di cui ai capi 216 e 217 dell'epigrafe.

- 5) Omicidio di Romano Giuseppe e Tramontana Giuseppe (capi 251 e 252 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate relativamente alle suddette imputazioni le posizioni degli imputati Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe,

Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo  
Andrea, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe  
cl.52, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27,  
Madonia Francesco, Marchese Filippo, Motisi  
Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni,  
Provenzano Bernardo, Pullara' Ignazio,  
Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca  
Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore  
e Vernengo Pietro.

- 6) Omicidio di Lo Nigro Francesco (capi 253 e 254  
dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate,  
relativamente alle suddette imputazioni, le  
posizioni degli imputati Brusca Bernardo,  
Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe,  
Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo  
Andrea, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe  
cl.52, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27,  
Madonia Francesco, Marchese Filippo, Motisi  
Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni,  
Provenzano Bernardo, Pullara' Ignazio,  
Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca  
Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione  
Salvatore, Senapa Pietro, Vernengo Pietro ed  
Alfano Paolo.

7) Omicidio di Zarcone Salvatore (capi 267, 268 e 269 dell'epigrafe). Vanno, pertanto, stralciate, relativamente alle suddette imputazioni le posizioni degli imputati Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore cl.38, Calo' Giuseppe, Corallo Giovanni, Geraci Antonino cl.17, Greco Giuseppe cl.52, Greco Leonardo, Greco Michele, Greco Salvatore cl.27, Madonia Francesco, Marchese Filippo, Motisi Ignazio, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Savoca Giuseppe, Scaduto Giovanni, Scaglione Salvatore e Vernengo Pietro.

Quanto agli omicidi di Sorci Antonino, Carlo e Francesco (capi 265 e 266 dell'epigrafe), va stralciata la posizione degli imputati Abbate Giovanni e Giuseppe, che necessita di ulteriori approfondimenti, essendosi prospettata da parte della difesa degli imputati l'opportunita' di procedere a una nuova perizia balistica sulle armi loro sequestrate, che, allo stato, risultano esser state impiegate per l'esecuzione di uno dei suddetti omicidi.

La posizione di Buscetta Tommaso va, come si e' detto nella parte della sentenza a lui dedicata, stralciata relativamente all'imputazione di cui ai capi 13, 17, 22 e 40, necessitando le relative indagini di ulteriori approfondimenti.

E va ancora stralciata la posizione di Di Carlo Francesco, limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, non essendo stata ancora espletata la commissione rogatoria internazionale diretta al suo interrogatorio nel Regno Unito, ove trovasi detenuto per altro.

Vanno, infine, proseguite le indagini istruttore nei confronti di tutti gli indiziati e degli imputati non identificati, essendo necessari ulteriori approfondimenti delle medesime indagini.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA LIBERTA' PERSONALE

Gli imputati Castronovo Antonino e Di Caccamo Benedetto cl.51, prosciolti da ogni addebito ed ancora detenuti, vanno scarcerati.

Per il parziale proscioglimento da talune delle imputazioni loro ascritte o la diversa qualificazione giuridica dei fatti loro addebitati risultano per gli imputati Azzoli Rodolfo, Badalamenti Emanuele Vito, Castellana Giuseppe, Chiaracane Giuseppe, Chiaracane Salvatore, Ciriminna Salvatore, Cusimano Pietro, D'Angelo Mario, Di Giuseppe Pietro, Di Gregorio Gaetano, Faldetta Luigi, Fazio Ignazio, Federico Giuseppe, Gelardi Mario, Genovese Salvatore, Greco Francesco, Greco Ignazio, Guttadauro Giuseppe, Ignoto Francesco, Labruzzo Mario, La Mantia Gaspare, La Mantia Matteo, Lipari Giuseppe, Matranga Gioacchino, Mineo Antonino, Nicoletti Vincenzo, Puccio Antonino, Ragona Antonino, Randazzo Faro, Romano Pietro, Salafia Nunzio, Sansone Rosario cl. 23, Scalia Giuseppe, Spina Raffaele, Ulizzi Giuseppe, Varrica Franco e

VASSALLO Andrea interamente decorsi i termini di custodia cautelare, sicche' ne va disposta la scarcerazione ai sensi dell'art. 272 C.P.P..

Tuttavia per taluni dei suddetti imputati appare opportuna l'adozione di particolari cautele, consistenti nella imposizione di idonea cauzione, che puo' essere fissata come segue:

lire 50.000.000 per Castellana Giuseppe  
lire 10.000.000 per Ciriminna Salvatore  
lire 100.000.000 per Faldetta Luigi  
lire 100.000.000 per Federico Giuseppe  
lire 10.000.000 per Gelardi Mario  
lire 10.000.000 per La Mantia Gaspare  
lire 10.000.000 per La Mantia Matteo  
lire 50.000.000 per Lipari Giuseppe  
lire 100.000.000 per Puccio Antonino  
lire 10.000.000 per Sansone Rosario  
lire 10.000.000 per Scalia Giuseppe  
lire 30.000.000 per Vassallo Andrea.

Per le stesse suindicate ragioni risultano decorsi i termini di custodia cautelare per gli imputati Abbate Mario, Arcoleo Vincenzo, Bonanno Luca, Buscetta Tommaso, Calzetta Stefano,

Castiglione Girolamo, Coppola Giacomo, Corona Matteo, Corona Orazio, Cristaldi Salvatore, Cristaldi Venerando, Croce Alfredo, Croce Domenico, Croce Giorgio, D'Angelo Giuseppe, Dattilo Sebastiano, Davi' Salvatore, Di Fede Francesco, Di Gregorio Francesco, Di Trapani Diego, Favuzza Giovanni, Federico Domenico, Filippone Gaetano, Gaeta Giuseppe, Gasparini Francesco, Giuliano Salvatore, Koh Bak Kin, La Mantia Salvatore, La Rosa Francesco, Lo Meo Costantino, Lupo Faro, Minardo Giovanni, Mineo Settimo, Nangano Giuseppe, Nania Filippo, Perina Giovanni, Puccio Pietro, Randazzo Salvatore, Rizzuto Salvatore, Serra Carlo, Soresi Giuseppe, Soresi Natale, Spataro Benedetto, Taormina Giovanni, Teresi Francesco, Tinnirello Giuseppe, Tinnirello Michelangelo, Trapani Nicolo', Zanca Pietro cl.31, Zanca Pietro cl.38 e Zanca Salvatore.

Sussiste, tuttavia, il pericolo di loro fuga, tenuto conto della loro personalita' criminale e del ruolo in seno alle organizzazioni criminose di appartenenza, desunti dagli elementi di prova raccolti a loro carico ed esposti

analiticamente nelle parti della presente sentenza dedicata all'esame delle loro posizioni.

Ed identiche considerazioni valgono per gli imputati Abbenante Michele, Condorelli Domenico, Dainotti Giuseppe, De Caro Carlo, La Molinara Guerino e Torrisi Orazio, che per decorrenza dei termini di custodia cautelare sono stati già scarcerati con precedenti provvedimenti.

Pertanto, ai sensi dell'art. 272 ult. cpv. C.P.P., va, nei confronti di tutti i predetti imputati, riemesso mandato di cattura contestualmente al deposito della presente sentenza.

Inoltre, gli imputati Fiorenza Vincenzo, Greco Giuseppe cl.54, Prestifilippo Girolamo, Tinnirello Vincenzo e Zanca Giuseppe risultano scarcerati per insufficienza di indizi ovvero è stato per la stessa causa annullato o revocato il mandato di cattura emesso nei loro confronti.

Tuttavia, dopo i provvedimenti di scarcerazione, annullamento o revoca sono stati acquisiti a loro carico nuovi elementi probatori, esposti nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle loro posizioni. E precisamente:

-Successivamente alla scarcerazione di Fiorenza Vincenzo per insufficienza di indizi, Salvatore Coniglio ha ulteriormente riferito che nel 1980, in Milano, il Fiorenza gli consegnò un chilogrammo di eroina per conto di Lucchese Andrea e gli richiese quindi insistentemente il pagamento di forniture di cocaina fatte allo stesso Coniglio per l'ammontare di lire 50.000.000.

-A seguito della emissione nei confronti di Greco Giuseppe cl.54 del mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, annullato dalla Suprema Corte di Cassazione per difetto di motivazione, Salvatore Contorno, confermando le dichiarazioni precedentemente rese da Tommaso Buscetta, ha riferito dell'appartenenza dell'imputato a Cosa Nostra, rivelandone anche il coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti.

-Lo stesso Contorno ha reso ulteriori circostanziate dichiarazioni sul conto di Prestifilippo Girolamo, successivamente alla scarcerazione di costui da parte del Tribunale della Liberta', precisandone ruolo ed attività in seno alla associazione mafiosa Cosa Nostra ed il suo coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti.

-Le indagini bancarie hanno consentito di accertare intensissima rete di collegamenti dell'imputato Tinnirello Vincenzo con gli esponenti mafiosi maggiormente impegnati nel contrabbando dei tabacchi e nel traffico delle sostanze stupefacenti, dimostrando il suo organico inserimento nella associazione criminosa, non ancora suffragato da idonei elementi probatori al momento della sua scarcerazione per insufficienza di indizi.

-Le dichiarazioni di Angelo Epaminonda, che hanno rivelato l'organico inserimento di Giuseppe Zanca nella associazione mafiosa e la sua partecipazione a numerosi gravi delitti, anche di sangue, sono intervenute successivamente alla emissione nei confronti dello Zanca del mandato di cattura 323/84 poi annullato dalla Cassazione per difetto di motivazione.

Pertanto, nei confronti dei predetti Fiorenza, Prestifilippo, Greco, Tinnirello e Zanca va riespresso mandato di cattura, con contestuale sottoposizione per il Greco ed il Fiorenza, al regime degli arresti domiciliari, non sussistendo con riguardo ai medesimi pericolo di fuga ne'

ostandovi le condizioni previste dall'art. 254  
C.P.P..